

Bruxelles, 12 novembre 2024
(OR. en)

15114/24

Fascicolo interistituzionale:
2024/0287(NLE)

ECOFIN 1231
FIN 953
UEM 377
CADREFIN 160

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Italia il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021, il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021")¹. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 19 settembre 2023², dell'8 dicembre 2023³ ("decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023") e del 14 maggio 2024⁴.
- (2) Il 10 ottobre 2024 l'Italia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. L'Italia ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dall'Italia a causa di circostanze oggettive riguardano 21 misure.

¹ Cfr. i documenti ST 10160/21 e ST 10160/21 ADD 1, at <http://register.consilium.europa.eu>.

² Cfr. il documento ST 12259/23, at <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. i documenti ST 16051/23 e ST 16051/23 ADD 1, at <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. i documenti ST 9399/24 e ST 9399/24 ADD 1, at <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) L'Italia ha spiegato che 13 misure sono state modificate per attuare alternative migliori al fine di conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta delle misure seguenti: il traguardo M1C1-59 ter e la descrizione della misura IT-C[M1C1]-R[R.1.9] (Riforma del pubblico impiego e semplificazione), nell'ambito della componente 1 della missione 1; il traguardo M1C1-73 bis e gli obiettivi M1C1-85, M1C1-97, M1C1-97 bis e M1C1-99 della misura IT-C[M1C1]-R[R1.10] (Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni), nell'ambito della componente 1 della missione 1; i traguardi M1C1-72 bis, M1C1-72 quater, M1C1-72 quinquies e M1C1-72 sexies della misura IT-C[M1C1]-R[R1.11] (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie), nell'ambito della componente 1 della missione 1; gli obiettivi M1C2-2 e M1C2-3 della misura IT-C[M1C2]-I[I1] (Transizione 4.0), nell'ambito della componente 2 della missione 1; l'obiettivo M1C3-9 della misura IT-C[M1C3]-I[I4] (Hub del turismo digitale), nell'ambito della componente 3 della missione 1; il traguardo M2C2-6 e la descrizione della misura IT-C[M2C2]-R[R1] (Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno), nell'ambito della componente 2 della missione 2; l'obiettivo M2C4-6 e la descrizione della misura IT-C[M2C4]-I[I3.2] (Digitalizzazione dei parchi nazionali), nell'ambito della componente 4 della missione 2; l'obiettivo M3C2-5 della misura IT-C[M3C2]-I[I2.1] (Digitalizzazione della catena logistica), nell'ambito della componente 2 della missione 3; il traguardo M5C1-9 e gli obiettivi M5C1-10 e M5C1-11 della misura IT-C[M5C1]-R[R2] (Lavoro sommerso), nell'ambito della componente 1 della missione 5; il traguardo M5C3-12 della misura IT-C[M5C3]-I[I1.4] (Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali), nell'ambito della componente 3 della missione 5; il traguardo M7-10 della misura IT-C[M7]-R[R5] (Riforma 5 – Piano Nuove Competenze Transizioni), nell'ambito della missione 7; l'obiettivo M7-30 e la descrizione della misura IT-C[M7]-I[I10] (Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green"), nell'ambito della missione 7; e il traguardo M7-32, l'obiettivo M7-33 e il traguardo M7-34 della misura IT-C[M7]-I[I12] (Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus a zero emissioni), nell'ambito della componente della missione 7.

Su questi presupposti l'Italia ha chiesto che siano modificate le misure suddette, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi. L'Italia ha altresì chiesto che siano aggiunti gli obiettivi seguenti: l'obiettivo M1C3-9 bis per la misura IT-C[M1C3]-I[I4] (Hub del turismo digitale), nell'ambito della componente 3 della missione 1; l'obiettivo M2C4-6 bis per la misura IT-C[M2C4]-I[I3.2] (Digitalizzazione dei parchi nazionali), nell'ambito della componente 4 della missione 2; e l'obiettivo M3C2-5 bis per la misura IT-C[M3C2]-I[I2.1] Digitalizzazione della catena logistica, nell'ambito della componente 2 della missione 3. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) L'Italia ha spiegato che otto misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure seguenti: l'obiettivo M1C1-112 e la descrizione della misura IT-C[M1C1]-R[R1.12] (Riforma dell'amministrazione fiscale), nell'ambito della componente 1 della missione 1; gli obiettivi M2C1-15 e M2C1-16 bis della misura IT-C[M2C1]-R[R1.2] (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti), nell'ambito della componente 2 della missione 2; la descrizione della misura IT-C[M2C2]-I[I4.4.3] (Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco), nell'ambito della componente 2 della missione 2; l'obiettivo M2C3-10 della misura IT-C[M2C3]-I[I3.1] (Promozione di un teleriscaldamento efficiente), nell'ambito della componente 3 della missione 2; il traguardo M4C1-8 e l'obiettivo M4C1-22 della misura IT-C[M4C1]-I[I.1.3] (Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola), nell'ambito della componente 1 della missione 4; il traguardo M5C2-4 della misura IT-C[M4C1]-I[I.1.3] (Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti), nell'ambito della componente 3 della missione 5; e la misura IT-C[M7]-I[I15] (Transizione 5.0), nell'ambito della missione 7. Su questi presupposti l'Italia ha chiesto che siano soppresse le informazioni generali o gli elementi procedurali superflui che non contribuiscono alle finalità delle misure, che si chiarisca che alcuni elementi sono connessi alle finalità o al contesto delle misure e che siano semplificate la descrizione delle misure o dei traguardi e degli obiettivi che comportano un onere amministrativo ingiustificato per il conseguimento delle finalità di tali misure e obiettivi. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (6) La Commissione ritiene che i motivi addotti dall'Italia giustifichino le modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dall'Italia.

Correzione di errori materiali

- (8) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sono stati rilevati 10 errori materiali che incidono su 3 traguardi, 7 obiettivi e 10 misure nell'ambito di 10 componenti. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata al fine di correggere tali errori materiali, che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 30 aprile 2021 e modificato dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 19 settembre 2023, l'8 dicembre 2023 e il 14 maggio 2024, come convenuto tra la Commissione e l'Italia. Gli errori materiali in questione riguardano: l'obiettivo M1C1-15 della misura IT-C[M1C1]-I[I1.6.6] (Digitalizzazione della Guardia di Finanza), nell'ambito della missione 1, componente 1; il traguardo M1C1-108 della misura IT-C[M1C1]-R[R1.15] (Riforma delle norme di contabilità pubblica), nell'ambito della componente 1 della missione 1; l'obiettivo M2C1-17 ter della misura IT-C[M2C1]-I[I1.2] (Progetti "faro" di economia circolare), nell'ambito della componente 1 della missione 2; gli obiettivi M2C1-23 e M2C1-24 della misura IT-C[M2C1]-I[I3.4] (Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo), nell'ambito della componente 1 della missione 2; l'obiettivo M2C2-47 della misura IT-C[M2C2]-I[I1.2] (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), nell'ambito della componente 2 della missione 2; l'obiettivo M2C2-53 della misura IT-C[M2C2]-I[I5.2] (Idrogeno), nell'ambito della componente 2 della missione 2; l'obiettivo M4C2-22 della misura IT-C[M4C2]-I[I2.1] IPCEI, nell'ambito della componente 2 della missione 4; il traguardo M5C2-2 della misura IT-C[M5C2-2]-R[R1] (Legge quadro sulle disabilità), nell'ambito della componente 2 della misura 5; e il traguardo M7-35 della misura IT-C[M7]-I[I13] (Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino-Minerbio)), nell'ambito della componente della missione 7; Tali errori materiali riguardano altresì la descrizione della misura IT-C[M2C1]-I[I3.4] (Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo), nell'ambito della componente 1 della missione 2, e della misura IT-C[M2C2]-I[I5.4] (Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica), nell'ambito della componente 2 della missione 2. Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

- (9) Nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, è stato rilevato un errore materiale al considerando 14. Tale errore materiale è dato dal fatto che la misura IT-C[M2C1-I[I.2.1]] (Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo) è elencata quale una delle misure che l'Italia aveva chiesto che fosse modificata nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023. Tale misura non è stata modificata e le modifiche connesse di cui al considerando 14 della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 riguardano infatti la misura IT-C[M2C1-I[I.2.2]] (Parco agrisolare) che è stata erroneamente inclusa nel considerando 20. La misura IT-C[M2C1-I[I.2.2]] (Parco agrisolare) è stata modificata a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 a causa di variazioni della domanda dovute a cambiamenti delle condizioni di mercato, fra cui l'aumento dei costi che incide sulle procedure di appalto. Tale correzione non influisce sulla valutazione né sull'attuazione del PRR.

Valutazione della Commissione

- (10) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, criterio 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.
- (12) Nove misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU dell'Italia hanno una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale. Hanno dimensione transfrontaliera l'investimento 5 SA.CO.I.3 (Sardegna-Corsica-Italia 3), i progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra l'Italia e i paesi confinanti (Austria e Slovenia) e l'infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas a Poggio Renatico. Hanno dimensione multinazionale altri sette investimenti finalizzati a migliorare la capacità della rete di trasportare gas o trasmettere energia elettrica verso Nord.

- (13) I costi stimati di tali misure, aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, ammontano complessivamente a 1 923 200 000 EUR, ossia il 17 % dei costi totali stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU. Sebbene i costi stimati di tali misure rappresentino un importo inferiore al 30 % dei costi stimati di tutte le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, altre misure incluse in detto capitolo rispondono meglio alle finalità di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/241. Sebbene le misure transfrontaliere, come quelle che prevedono progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra l'Italia e i paesi confinanti, contribuiscano a rafforzare la sicurezza energetica complessiva dell'Unione, una quota maggiore dei finanziamenti è destinata a misure aventi un impatto più ampio e a lungo termine sull'efficienza energetica, sulla decarbonizzazione e sulla diffusione delle energie rinnovabili in Italia. Le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, attuate a livello nazionale in Italia, perseguono le finalità più ampie e a lungo termine che si prevede contribuiranno alle finalità di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/241. In particolare, il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene misure volte a promuovere l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, aumentando la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, semplificando le procedure autorizzative per le energie rinnovabili e riducendo i costi di connessione alla rete del gas del biometano, contrastando la povertà energetica con investimenti nell'efficientamento energetico dell'edilizia pubblica, anche residenziale, incentivando la riduzione della domanda di energia attraverso investimenti per rafforzare le smart grid (reti intelligenti) e il sostegno per le piccole e medie imprese per quanto riguarda l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, affrontando le strozzature interne nella trasmissione per sostenere l'integrazione delle fonti di energia rinnovabile e migliorare la resilienza climatica delle reti in Italia, potenziando i trasporti pubblici a zero emissioni, come pure la riqualificazione della forza lavoro e il sostegno alle catene di approvvigionamento di materie prime critiche per garantire che l'Italia possa soddisfare la domanda di competenze e il fabbisogno di materie prime necessari per la transizione verde.

Di conseguenza le suddette misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rispondono meglio alle finalità di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, in quanto contribuiscono a conseguire gli obiettivi immediati e a lungo termine per la transizione energetica dell'Italia, massimizzando l'impatto sull'efficienza energetica e sulla decarbonizzazione. Tali misure contribuiscono altresì agli obiettivi più ampi dell'Unione riducendo la dipendenza dell'Italia da fonti energetiche esterne, accelerando la diffusione delle energie rinnovabili e migliorando l'efficienza energetica a livello nazionale.

Costi

- (14) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (Rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (15) Le limitate modifiche proposte dall'Italia che comportano una valutazione dei costi lasciano invariata la precedente valutazione dei costi totali stimati del PRR modificato. Per una misura modificata l'Italia ha fornito informazioni e prove sufficienti del fatto che l'importo dei costi totali stimati non è coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti.

Altri criteri di valutazione

- (16) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Italia non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR dell'Italia, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), e), f), g), h), j) e k) del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (17) A seguito della valutazione positiva da parte della Commissione del PRR modificato, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (18) I costi totali stimati del PRR modificato dell'Italia ammontano a 194 415 951 466 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Italia, il contributo finanziario totale determinato in conformità all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 21 bis, paragrafo 6, assegnato al PRR modificato dell'Italia dovrebbe essere pari a 71 779 623 788 EUR.

Prestiti

- (19) Il sostegno pari a 122 601 810 400 EUR messo a disposizione dell'Italia sotto forma di prestito rimane invariato.
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato dell'Italia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del sostegno finanziario non rimborsabile e del prestito, gli indicatori pertinenti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

- 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
